

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14**ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Capo I**Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali****Art. 1***Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

Art. 2*Abrogazioni*

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
4. In conformità a quanto previsto dall' articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), restano soppresse le funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna in materia di Consigli di disciplina di cui all'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), già di competenza delle Province.

Capo II**Disposizioni di adeguamento normativo****Sezione I****Modifiche a leggi regionali****Art. 3***Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Al comma 1, lettera i bis) dell' articolo 9 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole "sociosanitarie e amministrative" sono aggiunte le seguenti: "con condizioni di trasporto dignitoso e adeguato, a tutela soprattutto degli utenti 'deboli' quali minori e disabili.".

Art. 4*Modifiche all' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Ai commi 6 e 7 dell' articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell' articolo 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità".

Art. 5*Modifiche all' articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il primo periodo del comma 6 bis dell' articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente: "Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall'assegnazione

dell'alloggio di erp, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.".

2. Al primo periodo del comma 6 ter dell' articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole "fino alla definizione del procedimento penale" sono inserite le seguenti: "o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile".

Art. 6

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009

1. Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l' articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), è inserito il seguente articolo:

Art. 8

Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 4 dell' articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole "di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)".

2. Al comma 6 dell' articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo le parole "(Disciplina delle attività estrattive)" sono aggiunte le seguenti: "nonché le funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)".

Art. 9

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016

1. Al comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "ogni due anni".

Art. 10

Modifiche all' articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016

1. All'alinea del comma 2 dell' articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016 la parola "annuali" è soppressa.

Sezione II

Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000

Art. 11

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 12

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

1. La lettera f) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è abrogata.

2. Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 la parola "f)," è soppressa.

Art. 13

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:

Art. 14

Abrogazione dell' articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000

1. L' articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000 è abrogato.

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017

Art. 15

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017

1. Il punto 1) della lettera a) e il punto 1) della lettera b) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) sono soppressi.
2. Alla fine della lettera e) del comma 4 della legge regionale n. 11 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: "secondo la normativa vigente".
3. Dopo il comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017 è aggiunto il seguente:

Art. 16

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017

1. La rubrica dell' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituita dalla seguente: "Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell'informazione locale".
2. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è abrogato.

**Sezione IV
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017**

Art. 17

*Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)*

abrogato

Art. 18

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole "PUG previgente" sono sostituite dalle seguenti: "PRG previgente".

Art. 19

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole "fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo".

Art. 20

Modifiche all' articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Alla lettera g) del comma 6 dell' articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole "di cui all'articolo 35, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, commi 4 e 5".

Art. 21

Modifiche all' articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Il comma 1 dell' articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 2 dell' articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è abrogato.

Art. 22

Modifiche all' articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017 è aggiunto il seguente:

Art. 23

Modifiche all' articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 6 dell' articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione";
 - b) le parole "e 159" sono soppresse.

Art. 24

Modifiche all' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Il comma 1 dell' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 4 dell' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
3. Dopo il comma 4 dell' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 sono aggiunti i seguenti:

**Capo III
Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria**

**Sezione I
Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983**

Art. 25

Modifiche al titolo della legge regionale n. 39 del 1983

1. Nel titolo della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici) le parole "degli operatori sanitari infermieristici e tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie".

Art. 26

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983

1. Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è abrogato.
2. Il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

Art. 27

Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L' articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

Art. 28

Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

Art. 29

Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L' articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

Art. 30

Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L' articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

Art. 31

Abrogazione di articoli della legge regionale n. 39 del 1983

1. Gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 della legge regionale n. 39 del 1983 sono abrogati.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2003

Art. 32

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003

1. Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) è abrogato.
2. Alla lettera d) del comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003 le parole "26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)" sono sostituite dalle seguenti: "6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)".

Art. 33

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003

1. Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole "7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)" sono sostituite dalle parole "27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))".

Art. 34

Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003

1. Al comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole "Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005

Art. 35

Modifiche all' articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Al comma 2 dell' articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), le parole "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4".

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007

Art. 36***Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale n. 17 del 2007***

1. L' articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

Sezione V**Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016****Art. 37*****Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016***

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 38***Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016***

1. Il secondo periodo del comma 7 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.".

Capo IV**Disposizioni sulla qualità dell'aria****Art. 39*****Disposizioni in merito ai Comuni montani***

1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualità dell'aria per i Comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai Comuni individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. La disposizione che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.

Art. 40***Disposizioni in materia di qualità dell'aria***

1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.
2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

Art. 41***Entrata in vigore***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39 e all'articolo 40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO A